REGOLAMENTO (CEE) N. 2365/82 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 1982

relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero alla Repubblica del Sudan a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75, del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore di cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 26 aprile 1982, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 13 000 tonnellate di cereali alla Repubblica del Sudan a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1982;

considerando che la gara indetta nella Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 2085/82 della Commissione, del 28 luglio 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica del Sudan a titolo di aiuto alimentare (6), non è stata eseguita; che è quindi necessario indire un nuovo bando di gara;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (8); che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 221 del 30. 7. 1982, pag. 15.
(7) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(8) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1982.
2. **Beneficiario** : Repubblica del Sudan.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Sudan.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 9 490 tonnellate (13 000 tonnellate di frumento tenero).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :

   Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/ Main, Telex 411 475.
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
   - — farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti ;
   - — umidità : massimo 14 % ;
   - — tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) ;
   - — tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.
10. **Condizionamento** :
    - — in sacchi nuovi (1) :
      - — sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
      - — sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
    - — peso netto dei sacchi : 50 kg ;
    - — iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :

      « WHEAT FLOUR / FOOD AID OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF SUDAN ».
11. **Porto d'imbarco** : Porto comunitario avente collegamenti regolari con il paese beneficiario.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 10 settembre 1982, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : ottobre 1982.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

---

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una «R» maiuscola.